



COMUNE DI SACROFANO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale

N° 50 del 22/12/2022

OGGETTO: RICOGNIZIONE DI TUTTE LE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE DI SACROFANO ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2021

L'anno **2022**, addì **ventidue** del mese di **dicembre** alle ore **12.24** e seguenti, nella Sala delle Adunanze Consiliari della sede comunale in Largo Biagio Placidi 1, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta pubblica Straordinaria di prima convocazione.

All'appello risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	Qualifica	PRESENTE	ASSENTE
CAPPARELLA ROSELLA	Consigliere	X	
NICOLINI PATRIZIA	Sindaco	X	
TESTA CLAUDIO	Consigliere	X	
D'ARMINI ALESSANDRO	Consigliere	X	
FERRAZZI MARCO	Consigliere	X	
STAFFOLI ANTONELLA	Presidente	X	
VIDIRI LAURA	Consigliere	X	
DI DOMENICANTONIO FRANCESCA	Vicepresidente	X	
SCATTOLON ANTONIO	Consigliere	X	
FELICI ISABELLA	Consigliere	X	
LUZZI TOMMASO	Consigliere	X	
MANGONE FRANCESCO	Consigliere	X	
DI BENEDETTO GIUSEPPE	Consigliere	X	

Presenti: 13 Assenti: 0

Assiste all'adunanza IL SEGRETARIO COMUNALE **Aldo Padovani** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti IL PRESIDENTE, **Antonella Staffoli**, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: RICOGNIZIONE DI TUTTE LE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE DI SACROFANO ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO CHE:

- Il D.Lgs 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18 della L. 124/2015, costituisce il Testo Unico Delle Società Partecipate;

- Ai sensi dell'art. 4 comma 1 del predetto decreto *le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;*

Il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4 comma 2 del Testo Unico di cui al D.Lgs 175/2016 ovvero per:

a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*

b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'[articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#);*

c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'[articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*

d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'[articolo 3, comma 1, lettera a\), del decreto legislativo n. 50 del 2016](#).*

RICHIAMATO altresì il comma 3 del medesimo art. 4 che cita *“al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;*

ATTESO CHE:

- la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;

- questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2022;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 28.09.2017 avente ad oggetto *“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – Ricognizione partecipazioni possedute”*

CONSIDERATO CHE con il presente atto dopo la ricognizione straordinaria di cui all'art. 24 del TUSP si effettua la ricognizione annuale prevista dall'art. 20 del medesimo decreto;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- ❖ non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- ❖ non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- ❖ tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
- ❖ partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- ❖ società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- ❖ partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- ❖ partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- ❖ necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- ❖ necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO l'esito derivante dall'individuazione degli Enti, Aziende e società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica per la predisposizione del Bilancio Consolidato di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 20.09.2022 da cui emerge il seguente prospetto relativo alle partecipazioni detenute dal Comune di Sacrofano alla data del 31.12.2021:

DENOMINAZIONE	QUOTA PARTECIPAZIONE %
Gruppo Ama srl in liquidazione	0,50%
ACEA SPA	0,00117%

CONSIDERATO CHE:

- in relazione alla partecipazione in Servizi Ambientali Gruppo AMA s.r.l. in liquidazione, il comune detiene una partecipazione pari allo 0,5%;
- La quota di partecipazione è stata acquisita in data 31.01.2005 dalla AMA SpA, in esecuzione della Deliberazione di C.C. n. 54 del 21.12.2004 e della Deliberazione di G.C. n. 9 del 25.01.2005, al fine dell'affidamento "in house" del servizio di igiene urbana.
- Dal 2010 la società è in "liquidazione", dal che si evidenzia che trattandosi di dismissione ope legis, l'Ente rimarrà in attesa di ricevere le dovute comunicazioni da parte del liquidatore della medesima in ordine alla quota societaria pari allo 0,5%.
- In relazione alla partecipazione in ACEA Spa, il comune in data 16.07.1999 ha acquistato n. 2.500 azioni (n. 10 lotti da 250 cad.) di ACEA Spa, in esecuzione della Deliberazione di C.C. n. 126 del 07.07.1999, al fine di partecipare al capitale sociale del gestore del servizio idrico integrato ai sensi della Legge n. 36/1994 e L.R. n. 6/1996.
- I titoli azionari di ACEA Spa sono quotidianamente negoziati nella borsa mobiliare italiana. La quota di capitale di proprietà del comune è irrisoria.
- La quota di capitale di ACEA Spa in punto di diritto è una "partecipazione societaria", ma trattandosi di azioni quotate sul mercato mobiliare italiano, quindi negoziabili ogni giorno, le decisioni in merito al minuscolo pacchetto azionario in ACEA Spa del comune esulano dal presente.
- In relazione alla partecipazione del Consorzio Valle del Tevere lo stesso è stato costituito il 1 giugno 2015 è costituito dai 17 Comuni del distretto socio-sanitario 4 della ASL RM 4, è Ente pubblico strumentale dei Comuni consorziati, mezzo giuridico per la gestione del sistema integrato di welfare locale dotato di personalità giuridica, autonomia statutaria, regolamentare e gestionale, ed è un Ente Pubblico Strumentale;
- Il Consorzio ha come finalità la gestione in forma associata, degli interventi e dei servizi sociali di competenza dei Comuni e ne garantisce l'ottimizzazione secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
- Il Consorzio esercita le funzioni di cui all'art. 14, comma 27, lett. G) della legge 30.7.2010 n°22 e s.m.i. e della legge 8/11/2000, n°328, per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, secondo le modalità previste dalle Leggi Nazionali e Regionali in materia;

PRESO ATTO che non ricorrono le condizioni previste dall'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti assunto al protocollo n. 15404 del 07.12.2022;

VISTI:

- il d.Lgs. n. 118/2011;
- il d.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

Tutto ciò premesso, con votazione unanime

DELIBERA

Di dare atto che la situazione delle società partecipate nell'anno 2022 non presenta elementi di novità rispetto a quanto rappresentato nella delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 23.12.2021, tali da richiedere l'adozione di interventi ai sensi dell'art. 20 del d.Lgs 175/2016;

Di approvare la ricognizione al **31 dicembre 2021** delle società in cui il Comune di Sacrofano detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento come di seguito indicato:

Denominazione	Categoria	Tipologia di partecipazione	% partecipazione
SERVIZI AMBIENTALI GRUPPO AMA srl – in liquidazione	SOCIETA' PARTECIPATA	QUOTE SOCIETARIE	0,50%
ACEA spa	SOCIETA' PARTECIPATA	AZIONARIATO	0,00117%
CONSORZIO VALLE DEL TEVERE	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO	QUOTE CONSORTILI	7,00%

Di prendere atto che la ricognizione effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione;

Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;

Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

Infine, il Consiglio comunale, con separata votazione unanime

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Antonella Staffoli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Aldo Padovani

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data _____, numero _____ per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale ed Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 69).

IL MESSO COMUNALE
Francesca Paci

ESECUTIVITA'

Il presente atto è esecutivo:

- Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.
 Lo stesso giorno in cui l'atto è stato adottato.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Aldo Padovani

Il SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti

ATTESTA

I) Che la presente deliberazione:

II)

° E' stata pubblicata per 15 giorni dal _____

° Costituisce conferma della deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____
ai sensi dell'art. 127 c.2 D. lgs 267/2000

Sacrofano, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Aldo Padovani
